



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 782

DEL 26 LUG. 2016

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE, NOLEGGIO DI CONCENTRATORI D'OSSIGENO E SERVIZI CONNESSI, PER GLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASST RHODENSE E DELL'ASST OVEST MILANESE. PROSECUZIONE DELLE FORNITURE FINO AL 31 DICEMBRE 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- la L.R. 23/2015 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", con la quale si è dato avvio alla riorganizzazione del sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, con la ridefinizione delle competenze e degli ambiti territoriali a decorrere dal 1.1.2016;
- la DGR x/4702 del 29/12/2015 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016", nella parte dell'Allegato 1, in cui vengono declinate - tra le altre - le linee guida per la gestione dei contratti da parte delle nuove Aziende Sanitarie Lombarde a decorrere dall'1.1.2016;

VISTE le convenzioni stipulate in data 28/01/2016, distintamente tra l'ATS Città Metropolitana di Milano e l'ASST Rhodense e l'ASST Ovest Milanese, approvate rispettivamente con deliberazioni n. 205 e n. 206 del 1.3.2016, attraverso le quali, sulla scorta di quanto stabilito dalla L.R. 23/2015 ed i conseguenti provvedimenti regionali attuativi, sono stati definiti i rapporti giuridici tra le parti, riguardanti la gestione dei contratti di fornitura di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite dalla LR n. 23/2015 alla competenza delle ASST;

DATO ATTO che attraverso le richiamate convenzioni, le ASST Rhodense e ASST Ovest Milanese hanno conferito mandato alla ATS Città Metropolitana di Milano affinché

quest'ultima prosegua in loro nome e per loro conto, nell'espletamento di tutte le attività inerenti i processi di approvvigionamento finalizzati all'acquisizione di beni e servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della L.R. 23/2015;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n 421 del 30.6.2015, la disciolta ASL Milano 1 ha preso atto della Determina del 16/06/2015 n. 282/8.4/8.0 dell'ASL di Pavia (capofila), che ha disposto l'aggiudicazione mediante procedura aperta soprasoglia, esperita in forma aggregata tra l'ASL di Pavia (capofila), l'Asl di Brescia, l'Asl Milano 1, l'Asl di Cremona, l'ASL Milano 2 e l'Asl di Lodi, per l'affidamento delle forniture di ossigeno e del servizio di gestione domiciliare dei pazienti ipossiemici, alle condizioni contrattuali ed economiche fissate in sede di gara, per il Lotto 3, riferito alla disciolta ASL Milano 1, alla società Sapio Life Srl di Monza, per il periodo di 36 mesi;
- con ordinanza del TAR Lombardia n. 1219/2015 è stata accolta l'istanza cautelare depositata dalla società Medicaire S.r.l. contro l'ASL di Pavia, con la sospensione di tutti i provvedimenti dalla stessa adottati in relazione alla gara in oggetto, fissando l'udienza per la trattazione del merito in data 25 febbraio 2016;
- l'art. 11 del DPR n. 163/2006 dispone: "..... Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. ";
- con deliberazione del Direttore Generale della disciolta ASL Milano 1 del 1/10/2015 n. 638, nel prendere atto di quanto disposto dal TAR Lombardia, veniva autorizzata la prosecuzione delle forniture di ossigeno liquido, noleggio concentratori di ossigeno e servizi connessi per l'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, con l'appaltatore in essere, RTI Medicaire Italia srl di Pogliano M.se (MI) e Medigas Italia srl di Assago (MI), per il periodo 1.10.2015 – 31.3.2016;

PRESO ATTO:

- dell'ordinanza del TAR Lombardia del 25.2.2016, depositata in data 10.3.2016, relativa al ricorso presentato da Medicaire Italia Srl per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'ossigenoterapia domiciliare (Lotto 3 - ex ASL Milano 1), espletata dal ASL Pavia, con la quale il Collegio ha ritenuto di procedere a verifica del giudizio positivo di congruità dell'offerta formulato dalla stazione appaltante, affidando a terzi la valutazione, fissando la prossima udienza pubblica al 10.11.2016;
- della propria deliberazione n. 391 del 13.4.2016, con la quale, alla luce di quanto sopra precisato e della nuova data fissata dal TAR Lombardia per la prossima udienza pubblica, al fine di assicurare tempestivamente la prosecuzione del servizio in oggetto con l'attuale aggiudicatario RTI Medicaire Italia srl di Pogliano Milanese

(MI) (mandataria) e Medigas Italia srl di Assago (MI) (mandante), l'ATS della Città Metropolitana di Milano, ha autorizzato - in nome e per conto dell'ASST Rhodense e dell'ASST Ovest Milanese - la prosecuzione del servizio in atto fino al 31.5.2016, rimettendo alle ASST ogni successiva determinazione per l'ulteriore prosecuzione del servizio;

ACQUISITA agli atti le comunicazioni delle ASST Rhodense e dell'ASST Ovest Milanese, con le quali si autorizza l'ATS della Città Metropolitana di Milano a confermare la prosecuzione del servizio in atto fino al 31.12.2016, in relazione la prossima udienza pubblica del TAR Lombardia fissata al 10.11.2016;

RILEVATO che la tipologia e complessità delle forniture e l'elevato numero di pazienti per i quali sono attualmente in corso le forniture domiciliari oggetto di gara non consentono di procedere con urgenza con una gara "ponte", in quanto:

- l'eventuale indizione di gara a procedura negoziata ai sensi del comma 2 c) dell'art. 57, D. Lgs n. 163/2006, per motivi di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non risulta percorribile per i ridotti tempi a disposizione per l'espletamento della gara e per la durata limitata del contratto. Si sottolinea che il settore merceologico di riferimento è costituito da un ristretto numero di operatori economici, tutti partecipanti alla gara aggiudicata la cui efficacia risulta sospesa;
- l'art. 3 del capitolato speciale recita: *".....Al fine di garantire la continuità del servizio, si dispone che il reclutamento di tutti i pazienti dovrà essere effettuato non oltre il termine massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio del servizio...."*;
- l'avvio del servizio richiede la valutazione e la corretta presa in carico di circa 2000 assistiti, con il cambio di apparecchiature/attrezzature necessarie alla gestione del paziente iposiemico domiciliare;
- l'avvio delle forniture e del servizio comporta altresì l'idonea formazione degli operatori e dei medici alla nuova piattaforma informatica per la gestione degli assistiti in carico;
- la differente remunerazione delle forniture rispetto alle precedenti gare indette è frutto di una lunga analisi del quadro organizzativo ed economico, discussa anche ad un tavolo regionale appositamente costituito, che ha elaborato un quadro generale di riferimento che ha proposto il superamento di un prezzo forfetario/die/paziente a favore di un prezzo che separa il costo del farmaco fornito da quello del servizio reso per la consegna a domicilio;

DATO ATTO che:

- alla luce di quanto sopra precisato e della nuova data fissata dal TAR Lombardia per la prossima udienza pubblica, si rende necessario assicurare la prosecuzione del servizio in oggetto con l'attuale aggiudicatario RTI Medicair Italia srl di Pogliano Milanese (MI) (mandataria) e Medigas Italia srl di Assago (MI) (mandante);
- questa ATS Città Metropolitana di Milano, procederà a deliberare - in nome e per conto dell'ASST Rhodense e dell'ASST Ovest Milanese - la prosecuzione del servizio in atto fino al 31.12.2016, rimettendo alle ASST ogni successiva determinazione in merito;

- con nota di questa ATS del 27.5.2016, prot. 25483 depositata agli atti della UOC Gestione Risorse Materiali, l'attuale appaltatore è stato invitato a confermare l'adesione alla prosecuzione del contratto fino al 31.12.2016, alle medesime condizioni contrattuali e con la richiesta di un miglioramento delle condizioni economiche;
- con nota di riscontro del 30.5.2016, depositata agli atti della UOC Gestione Risorse Materiali, il RTI Medicair Italia srl di Pogliano Milanese (MI) (mandataria) Medigas Italia srl di Assago (MI) (mandante) ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, fino al 31.12.2016;

DATO ATTO che il Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Materiali ha accertato che alla data di adozione del presente atto non sussistono procedure di affidamento o convenzioni attive per lo stesso servizio nell'ambito di ARCA e CONSIP S.p.a., come richiesto dall'art. 1, comma 449, legge n. 296/2006, dall'art. 15, comma 13, lett. d) del DL n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 e dall'art. 1, comma 6 bis della L.R. n.33/2007;

STABILITO pertanto di disporre – in nome e per conto delle succitate ASST - la prosecuzione del servizio in oggetto con l'attuale aggiudicatario, RTI Medicair Italia srl (mandataria) Medigas Italia srl (mandante), alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere:

- fornitura di ossigeno liquido: euro 5,23/die IVA esclusa
- noleggio di concentratori d'ossigeno: euro 2,42/die IVA esclusa

fino al 31.12.2016, per un spesa complessivamente stimata in € 1.939.000,00, oltre IVA 4%, così suddivisa:

- ASST Ovest Milanese fornitura ossigeno liquido € 700.000,00 oltre IVA 4%;
noleggio concentratore d'ossigeno € 101.500,00 oltre IVA 4%;
- ASST Rhodense fornitura ossigeno liquido € 980.000,00 oltre IVA 4%;
noleggio concentratore d'ossigeno € 157.500,00 oltre IVA 4%;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è a carico dell'ASST Ovest Milanese e dell'ASST Rhodense e conseguentemente nessun onere è posto a carico dell'ATS Milano della Città Metropolitana;

RITENUTO di inoltrare il presente provvedimento all'ASST Rhodense e all'ASST Ovest Milanese, ognuno per la parte di rispettiva competenza, rimettendo alle stesse ogni successiva determinazione per l'ulteriore prosecuzione del servizio e per l'adozione degli atti conseguenti e successivi in virtù delle richiamate convenzioni stipulate in data 28/01/2016,

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Materiali proponente che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni formulate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di disporre – in nome e per conto delle succitate ASST - la prosecuzione del servizio in oggetto con l'attuale aggiudicatario, RTI Medicair Italia srl (mandataria) e Medigas italia srl (mandante), alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere:
fornitura di ossigeno liquido: euro 5,23/die IVA esclusa
noleggio di concentratori d'ossigeno: euro 2,42/die IVA esclusa

fino al 31.12.2016, per un spesa complessivamente stimata in € 1.939.000,00, oltre IVA 4%, così suddivisa:

- ASST Ovest Milanese fornitura ossigeno liquido € 700.000,00 oltre IVA 4%;
noleggio concentratore d'ossigeno € 101.500,00 oltre IVA 4%;
- ASST Rhodense fornitura ossigeno liquido € 980.000,00 oltre IVA 4%;
noleggio concentratore d'ossigeno € 157.500,00 oltre IVA 4%;

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è a carico dell'ASST Ovest Milanese e dell'ASST Rhodense e conseguentemente nessun onere è posto a carico dell'ATS Milano della Città Metropolitana;
3. di inoltrare il presente provvedimento all'ASST Rhodense e all'ASST Ovest Milanese, ognuno per la parte di rispettiva competenza, rimettendo alle stesse ogni successiva determinazione per l'ulteriore prosecuzione del servizio e per l'adozione degli atti conseguenti e successivi in virtù delle richiamate convenzioni stipulate in data 28/01/2016,
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Marco Bosio



Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Alberto Russo

Il Direttore Sanitario
Emerico Maurizio Pancioli

Il Direttore Socio Sanitario
Silvano Casazza

ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 782 del -6 LUG. 2016

Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE, NOLEGGIO DI CONCENTRATORI D'OSSIGENO E SERVIZI CONNESSI, PER GLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASST RHODENSE E DELL'ASST OVEST MILANESE. PROSECUZIONE DELLE FORNITURE FINO AL 31 DICEMBRE 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Milano, _____

Il Responsabile dell'UOC Gestione Risorse
Materiali – sede di Magenta e Responsabile
del Procedimento
Antonella Rota



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Rota".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Milano, _____

Il Direttore della
SC Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie
Matteo Tesi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Tesi".

ATS della Città Metropolitana di Milano

PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **782** del **-6 LUG. 2016** viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, ove rimarrà per giorni 15 dal **-6 LUG. 2016**

Milano, li **-6 LUG. 2016**

L'incaricato
[Handwritten signature]



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta la conformità della presente copia, composta da numero _____ fogli, all'originale depositato agli atti dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.

Milano, li _____

L'incaricato
